

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA  
M. ALEANDRI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 300 del 2/9/2020

OGGETTO: Università degli Studi di Torino - convenzione per tirocini di formazione ed orientamento.

<b>Proposta di deliberazione n.144/PER del 20-8-2020</b> .....	
<b>U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali</b> .....	
<b>L' Estensore</b> ...	<b>Dott. Guerrino Gambetti</b> ..... <i>Gambetti</i>
<b>Il Responsabile del procedimento</b>	<b>Dott. Paolo Nicita</b> ..... <i>Paolo Nicita</i>
<b>Il Dirigente</b>	<b>Dott. Paolo Nicita</b> ..... <i>Paolo Nicita</i>
<b>Visto di regolarità contabile</b> .....	<b>numero di prenot.</b> .....

Parere del Direttore Amministrativo *[Signature]*  Favorevole  Non favorevole  
Dott. Manuel Festuccia .....

Parere del Direttore Sanitario *[Signature]*  Favorevole  Non favorevole  
Dott. Andrea Leto.....

IL DIRETTORE GENERALE  
*Dott. Ugo Della Marta*  
*[Signature]*

## **U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI**

**Dott. Paolo Nicita**

**OGGETTO:** Università degli Studi di Torino - convenzione per tirocini di formazione ed orientamento.

### **PREMESSO**

- CHE il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270 relativo a “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” prevede, all’art.10, comma 5 lettera D, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;
- CHE l’Università degli Studi di Torino ha richiesto la stipula di una convenzione per tirocini di formazione ed orientamento con il nostro Istituto;
- CHE i tirocini curriculari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall’art. 18 della legge 24-6-1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- CHE il tirocinio concordato tra l’Istituto e l’Università avrà come oggetto l’acquisizione della conoscenza del mondo del lavoro finalizzata a completare il percorso formativo accademico del tirocinante e ad agevolare la scelta professionale attraverso la definizione di uno specifico progetto formativo concordato tra ente promotore ed ente ospitante;

### **CONSIDERATO**

- CHE il nostro Istituto si è sempre dimostrato aperto a varie forme di collaborazione con enti pubblici e privati ed in particolare con gli Istituti scolastici e le Università;
- altresì che l’accoglimento degli studenti non comporta oneri economici per l’Istituto e non configura un rapporto di lavoro;

**RITENUTO** quindi opportuno procedere alla stipula della convenzione di cui in parola;


Per i motivi di cui in premessa

**PROPONE**

1. Di sottoscrivere apposita convenzione della durata di tre anni per tirocini di formazione ed orientamento con l'Università degli Studi di Torino;
2. Di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta oneri economici per l'Istituto.

IL RESPONSABILE

*Dott. Paolo Nicita*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Nicita", written in a cursive style.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dr. Ugo Della Marta

**VISTA** la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali n.144/PER del 20-8-2020 avente ad oggetto: “ Università degli Studi di Torino- convenzione per tirocini di formazione ed orientamento”.

**SENTITI** il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

**RITENUTO** di doverla approvare così come proposta,

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione n. 144/PER del 20-8-2020 avente ad oggetto ” Università degli Studi di Torino - convenzione per tirocini di formazione ed orientamento”. sottoscritta dal dirigente competente, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. Di sottoscrivere apposita convenzione della durata di tre anni per tirocini di formazione ed orientamento con l’Università degli Studi di Torino;
2. Di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta oneri economici per l’Istituto.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Ugo Della Marta





# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione stipulata in data 13/07/2020 con protocollo 0988/20

## CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO di TIROCINI CURRICULARI

L'Università degli Studi di Torino codice fiscale 80088230018 e partita IVA 02099550010, con sede legale in Torino (To) Via Verdi, 8 - CAP 10124, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Stefano Geuna, nato a Torino (To), il 25/09/1965, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

e

Ente/Azienda: Istituto Zooprofilattico Sperimentale Del Lazio E Della Toscana, partita IVA/codice fiscale 00887091007 / 00422420588, con sede legale in Roma (Rm) indirizzo Via Appia Nuova 1411 - CAP 00178, d'ora in poi denominato/a "Soggetto ospitante", rappresentato/a da Ugo Della Marta, nato/a a Basilea (Svizzera), il 16/06/1962, in qualità di rappresentante legale,

tenuto conto della normativa vigente, con riferimento al quadro normativo nazionale a partire dall'art. 18, comma 1, lettera a), della L. 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i., al D.M. Decreto 3 novembre 1999, n. 509 e s.m.i., nonché alle prassi in uso e ai regolamenti di Ateneo in materia e considerato di individuare alcuni aspetti regolatori nel progetto formativo del singolo tirocinio

convengono quanto segue

### Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto promotore l'accoglienza, presso le proprie strutture aziendali, di studenti per lo svolgimento di tirocini curriculari previsti dal piano di studi.

### Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio e modalità di svolgimento

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano - ognuno per quanto di propria competenza - a predisporre la documentazione necessaria per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione del tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal Soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante ed il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, in conformità alle disposizioni vigenti, con un impegno orario corrispondente al numero di crediti formativi universitari da conseguire e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante.

Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.

### **Art. 3 - Assicurazioni e comunicazioni**

I tirocinanti sono coperti da assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato. Il Soggetto promotore, inoltre, assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio del tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al Soggetto promotore.

In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

### **Art. 4 - Trattamento dei dati**

Il Soggetto ospitante effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti ai tirocinanti, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Ciascuna parte si fa carico di eventuali richieste di esercizio dei diritti sui dati personali trattati per quanto di propria competenza.

### **Art. 5 - Durata**

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, avrà validità per 3 anni.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente, da entrambe le parti.

Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

### **Art. 6 - Spese e Foro competente**

La presente convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante.

L'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto ospitante, salvo accordi specifici tra le parti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.


Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Torino.

Letto, approvato, sottoscritto.

Li, 13/07/2020

\_\_\_\_\_  
(Soggetto promotore)

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Ugo Della Manta

  
(Soggetto ospitante)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Torino 1, n.1 - 13/01/2014

***PUBBLICAZIONE***

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni  
in data 2/3/2020

  
IL FUNZIONARIO INCARICATO